

Puglia

L.R. 30-7-2009 n. 14

Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.

Pubblicata nel B.U. Puglia 3 agosto 2009, n. 119.

Art. 7

Tempi e titoli abilitativi.

1. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la DIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 31 dicembre 2015 ⁽²⁵⁾.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere riferito all'intero edificio, valutando la struttura complessivamente risultante dall'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni della vigente normativa tecnica prevista per le costruzioni. Detta valutazione può limitarsi all'intervento proposto solo quando l'ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico e strutturale indipendente dall'edificio esistente ⁽²⁶⁾.

3. La conformità dell'intervento alle norme previste dalla presente legge, nonché l'utilizzo delle tecniche costruttive prescritte, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. La mancanza del rispetto di dette condizioni impedisce la certificazione dell'agibilità dell'ampliamento realizzato o dell'immobile ricostruito.

(25) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, L.R. 1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, dall'*art. 20, comma 1, lettera c)*, L.R. 3 luglio 2012, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, dall'*art. 12, comma 1*, L.R. 7 agosto 2013, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione ed infine dall'*art. 1, comma 1*, L.R. 5 dicembre 2014, n. 49, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il termine indicato nella versione originaria del presente comma (24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) decorreva, ai sensi dell'*art. 3, L.R. 7 ottobre 2009, n. 18*, dalla data di pubblicazione della rettifica all'*art. 3* della presente legge, avvenuta nel B.U. 24 settembre 2009, n. 150.

(26) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera b)*, L.R. 1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.